

Priamo

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI

DOCUMENTO SULLE RENDITE VITALIZIE INTEGRATO CON LE NUOVE PRESTAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026

Aggiornato a luglio 2026



PARTE I – RENDITE VITALIZIE ASSICURATIVE

PRIAMO (di seguito definito FONDO PENSIONE) ha stipulato:

in data 16.01.20 con **Unipol Assicurazioni S.p.A.**, con sede legale in Bologna, via Stalingrado 45 (di seguito definita Unipol) una convenzione per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia (di seguito Convenzione) che ha decorrenza dal 20.01.2020 e durata fino al 31.12.2029.

Di seguito sono riportate le principali clausole relative alle rendite vitalizie assicurative previste dalla Convenzione.

ART. 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE. PRESTAZIONI VITALIZIE ASSICURATE

1. La Convenzione ha per oggetto l'assicurazione di rendita annua vitalizia immediata rivalutabile ed erogabile in via posticipata sulla testa degli aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito indicati come "Assicurati") che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del FONDO PENSIONE, siano inseriti in assicurazione su indicazione del FONDO PENSIONE stesso.
2. Il FONDO PENSIONE può richiedere, in relazione al singolo Assicurato, che in luogo della rendita vitalizia di cui al precedente comma 1, sia erogata una delle altre rendite vitalizie di cui all'art. 2 della Convenzione.

Pertanto, il FONDO PENSIONE potrà richiedere alternativamente in relazione a ciascun Assicurato, l'erogazione di una delle seguenti tipologie di rendite vitalizie:

- **Rendita vitalizia immediata rivalutabile (opzione A):** è la rendita che viene pagata al pensionato finché in vita. Il pagamento della rendita termina al momento del decesso del pensionato. **Non è prevista alcuna reversibilità a favore di soggetti diversi dal pensionato.**
- **Rendita vitalizia immediata rivalutabile certa per 5 anni e poi vitalizia (opzione B):** è la rendita che viene pagata per un periodo minimo di 5 anni anche se nel frattempo sopravviene il decesso del pensionato. Se il pensionato vive anche dopo i primi cinque anni gli viene comunque pagata la rendita vitalizia. **Non è prevista alcuna reversibilità a favore di soggetti diversi dal pensionato.**
- **Rendita vitalizia immediata rivalutabile certa per 10 anni e poi vitalizia (opzione C):** è la rendita che viene pagata per un periodo minimo di 10 anni anche se nel frattempo sopravviene il decesso del pensionato. Se il pensionato vive anche dopo i primi dieci anni gli viene comunque pagata la rendita vitalizia. **Non è prevista alcuna reversibilità a favore di soggetti diversi dal pensionato.**
- **Rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile in misura pari al 60%, 70%, 80% o 100% (opzione D):** è la rendita che viene pagata al pensionato finché è in vita e, dopo il suo decesso, al beneficiario da lui designato se ancora in vita. **L'erogazione termina con il decesso del beneficiario.**
- **Rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con controassicurazione decrescente in caso di decesso dell'assicurato (opzione E):** è la rendita che prevede un pagamento immediato al pensionato finché in vita ma garantisce la restituzione, ai beneficiari indicati dal pensionato, del capitale che rimane dopo il decesso del pensionato. Il capitale è pari alla differenza, se positiva, fra il premio versato dal contraente per la posizione individuale e il prodotto fra la rata di rendita iniziale moltiplicata per il numero di rate scadute.

- **Rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con raddoppio in caso di perdita di autosufficienza (copertura Long Term Care, opzione F):** è la rendita che può essere richiesta esclusivamente da aderenti fino a 70 anni e che prevede il pagamento immediato al pensionato ma garantisce, nel caso in cui nel corso del suo godimento il pensionato diventi non autosufficiente per il compimento degli atti quotidiani di vita (alzarsi da solo, vestirsi da solo, lavarsi da solo, mangiare da solo eccetera) il raddoppio della rendita iniziale secondo le condizioni stabilite nel contratto. L'opzione è condizionata dalla preventiva valutazione da parte della Compagnia, che può rifiutarne l'assunzione della sola opzione F. In tal caso, l'aderente può richiedere una delle altre tipologie di rendita.
3. L'importo annuo di ciascuna rendita si ottiene moltiplicando il premio versato ad Unipol, al netto delle imposte, per i coefficienti indicati nelle Tabelle disponibili sul Fascicolo informativo messo a disposizione sul sito www.fondopriamo.it, con i criteri ivi previsti, in funzione dell'opzione di rendita scelta.
 4. La rata di rendita in pagamento, come quantificata al precedente comma 3, viene periodicamente rivalutata secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione riportata nel Fascicolo informativo messo a disposizione sul sito www.fondopriamo.it; in particolare, per la rivalutazione di ciascuna singola rendita sarà utilizzata la clausola di rivalutazione relativa al tasso tecnico 0%.
 5. A scelta dell'aderente, da esercitarsi per il tramite del FONDO PENSIONE, le rendite di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, potranno essere erogate in rate posticipate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali.

ART. 2 - PREMIO DI ASSICURAZIONE

Convenzione con Unipol

1. Unipol si impegna a corrispondere all'Assicurato o se del caso al diverso Beneficiario le rendite vitalizie oggetto della Convenzione a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.
2. I premi saranno pagati con le seguenti modalità e termini.
Il FONDO PENSIONE esegue il pagamento del premio unico relativo alla posizione individuale accumulata dall'aderente all'atto dell'inserimento in convenzione e del trasferimento dei dati di cui all'articolo 4 della Convenzione. Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, su conto corrente intestato ad Unipol S.p.A..
3. Unipol, previo ricevimento di quanto indicato al comma precedente, rilascerà una quietanza al FONDO PENSIONE e all'Assicurato a fronte del pagamento di ciascun premio comprensivo di imposte e tasse, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'Assicurato e, se del caso, del Beneficiario e l'importo della prestazione assicurata.

Art. 3 - Basi demografiche e coefficienti di trasformazione

1. Per una pronta evidenza delle basi tecniche e dei coefficienti di trasformazione adottati si rinvia al Fascicolo informativo messo a disposizione sul sito www.fondopriamo.it

Art. 4 - Pagamento della rendita vitalizia

1. Ciascuna rendita avrà decorrenza il 1° giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte degli Assicurati che abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nell'Assicurazione Generale Obbligatoria ovvero che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 4, del D.lgs. n. 252/2005, e sarà erogata secondo la rateazione richiesta.
2. In caso di versamento del premio da parte del contraente oltre il termine di 180 giorni, decorrente dalla data di decorrenza di cui al precedente comma 1, la rendita avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento del premio.
3. L'erogazione della rendita vitalizia cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Assicurato, fatte salve eventuali opzioni da quest'ultimo attivate.

Art. 5 - Valore di riscatto

1. Le rendite vitalizie oggetto della Convenzione con Unipol non ammettono valore di riscatto.

Art. 6 - Trattamento fiscale

Al trattamento fiscale complessivo della rendita vitalizia, ad eccezione delle prestazioni LTC, concorrono i regimi previsti nei diversi periodi di accumulazione dei versamenti e dei risultati finanziari conseguiti; in via indicativa, è possibile schematizzare come segue:

- Periodo 1: fino al 31.12.2000;
- Periodo 2: dal 1.1.2001 al 31.12.2006;
- Periodo 3: dal 1.1.2007
- Rendimenti finanziari

Periodo 1

L'ammontare annuale della rendita riferito al Periodo 1 costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ed è imponibile, a tassazione progressiva IRPEF, per l'87,50% del suo ammontare. La tassazione applicata sarà oggetto di conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. Se dovute, occorrerà considerare anche le addizionali comunali e regionali.

Periodo 2

L'ammontare annuale della rendita riferito al Periodo 2, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti e contributi non dedotti), costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ed è soggetta a tassazione progressiva IRPEF. La tassazione applicata sarà oggetto di conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi, laddove l'aderente abbia percepito altri redditi. Se dovute, occorrerà considerare anche le addizionali comunali e regionali.

Periodo 3

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita, corrispondente contributi versati e dedotti in fase di contribuzione è soggetta ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali

Rendimenti finanziari

Con decorrenza 01.07.2014 sul rendimento annuo finanziario prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%; rimane confermata la misura del 12,50% sui rendimenti derivanti da investimenti in titoli di stato italiani e assimilati, come previsto dal DL n.66\2014. La misura dell'imposta sostitutiva sui rendimenti annui maturati fino al 31.12.2011 è del 12,50%, mentre per il periodo dal 01.01.2012 al 30.06.2014 è del 20%.

AVVERTENZA:

PER OGNI ULTERIORE DETTAGLIO O NECESSITA' DI APPROFONDIMENTI È POSSIBILE PRENDERE VISIONE DEL FASCICOLO INFORMATIVO REPERIBILE SUL SITO DEL FONDO (www.fondopriamo.it)

PARTE II – NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE ALTERNATIVE ALLA RENDITA VITALIZIA

Rendita a Durata Definita Dal 1° luglio 2026	Prelievi Liberamente Determinabili Dal 1° luglio 2026	Erogazione Frazionata del Montante Dal 31 ottobre 2026
--	---	--

Avvertenza preliminare

La PARTE II del documento è redatta in attuazione del par. 6 delle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026, in relazione alle nuove prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005.

Prima di effettuare la richiesta, l'aderente è invitato a consultare il presente documento nella sua interezza e le ulteriori informative che il Fondo renderà disponibili per una scelta consapevole.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 1, comma 201, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto tre nuove tipologie di prestazione pensionistica complementare, inserendole nell'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto). Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 hanno quindi fornito le indicazioni operative per l'applicazione uniforme delle nuove disposizioni da parte di tutte le forme pensionistiche a contribuzione definita.

Le nuove prestazioni sono espressamente qualificate dalla legge come «*prestazioni pensionistiche*» e sono pertanto soggette al medesimo regime normativo — fiscale, previdenziale e di vigilanza — delle prestazioni già disciplinate dall'art. 11 del Decreto.

Riferimento normativo	Contenuto
Art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005	Individua le tre nuove tipologie di prestazione quali alternative alla rendita vitalizia
Art. 11, co. 3-ter, D.Lgs. 252/2005	Disciplina la rendita a durata definita e il calcolo della durata sulla base delle tavole ISTAT
Art. 11, co. 3-quater, D.Lgs. 252/2005	Disciplina i prelievi liberamente determinabili e il meccanismo del tetto massimo
Art. 11, co. 3-quinquies, D.Lgs. 252/2005	Precisa che tali prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo ed il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di decesso il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.
Istruzioni COVIP 25 giugno 2026	Indicazioni operative di carattere generale per l'applicazione omogenea delle nuove disposizioni

Pertanto, le scelte per gli iscritti che maturano il diritto alla prestazione pensionistica di previdenza complementare sono le seguenti:

- a)** in capitale per l'intero ammontare, nel caso in cui l'aderente sia un "vecchio iscritto" vale a dire si sia iscritto al fondo pensione preesistente entro il 28 aprile 1993 oppure si sia iscritto alla previdenza complementare entro il 28 aprile 1993 e abbia trasferito tale posizione pregressa presso il fondo pensione, oppure quando l'importo della

rendita pensionistica derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

b) eccetto i casi di cui al punto a), in capitale fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato al momento della richiesta;

c) rendita vitalizia;

d) rendita a durata definita;

e) prelievi liberamenti determinabili;

f) erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni (rinviata al 31 ottobre 2026).

2. DISCIPLINA COMUNE ALLE NUOVE PRESTAZIONI

Prima di illustrare le caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia, è necessario descrivere le regole trasversali stabilite dall'art. 11, co. 3-bis, e dalle Istruzioni COVIP, che si applicano indistintamente a tutte e tre le nuove opzioni.

I requisiti di accesso sono gli stessi previsti per qualsiasi prestazione pensionistica complementare:

- maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza (maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata);
- almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).

I profili fiscali relativi alle prestazioni sono descritti nel Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web del Fondo.

2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Le nuove prestazioni sono disponibili esclusivamente per gli aderenti a forme pensionistiche complementari a contribuzione definita soggette al D.Lgs. 252/2005.

2.2 ALTERNATIVITÀ RISPETTO ALLA RENDITA VITALIZIA E NON COMBINABILITÀ

Le tre nuove tipologie di prestazione (rendita a durata definita, prelievi liberamente disponibili ed erogazione frazionata del montante accumulato) sono alternative alla rendita vitalizia: l'aderente può scegliere una sola opzione tra quelle disponibili. Non è possibile combinare tra loro le nuove prestazioni, né combinarle con la rendita vitalizia.

È invece possibile affiancare a qualsiasi delle suddette opzioni una quota in forma di capitale, nei limiti dell'art. 11, co. 3 del Decreto (lett. b, paragrafo 1). Al ricorrere delle condizioni di cui all'ultimo periodo del medesimo comma, il montante può essere interamente percepito in capitale (lett. a, paragrafo 1).

2.3 IRREVOCABILITÀ DELLA SCELTA E CONVERSIONE IN RENDITA VITALIZIA

Una volta avviata l'erogazione, la scelta della tipologia di prestazione è irrevocabile.

2.4 GESTIONE DEL MONTANTE RESIDUO

Le nuove prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo, senza intermediazione di una compagnia assicurativa. Il montante non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto dall'aderente all'atto della richiesta della prestazione o, in assenza di indicazioni, nel comparto individuato dal Fondo a tale scopo e riportato nel Supplemento alla Nota informativa. È possibile utilizzare anche i comparti già previsti per la fase di accumulo.

Il montante residuo è soggetto al rischio di investimento: il suo valore varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto.

2.5 CESSAZIONE DELLE PREROGATIVE DI ACCUMULO

Dal momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente non può più esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo. In particolare:

- non è possibile effettuare trasferimenti della posizione (se non per usufruire delle condizioni di erogazione della rendita del fondo cessionario);
- non è possibile richiedere anticipazioni;
- non è possibile accedere alla RITA (se la RITA è in corso di liquidazione le nuove prestazioni non sono cumulabili con la stessa e se vengono richieste comportano la revoca della RITA in erogazione);
- non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda il versamento del TFR. In tale ipotesi, le prerogative derivanti dal versamento del TFR e delle eventuali ulteriori contribuzioni devono considerarsi distinte da quelle relative alla prestazione pensionistica già in corso di erogazione;
- è invece consentito lo switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo fissato nello statuto/regolamento.

2.6 GESTIONE DEL MONTANTE RESIDUO

Le nuove prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo, senza intermediazione di una compagnia assicurativa.

Il montante non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto dall'aderente all'atto della richiesta della prestazione o, in assenza di indicazioni, nel comparto individuato dal Fondo a tale scopo riportato nel Supplemento alla Nota informativa.

Il montante residuo è soggetto al rischio di investimento: il suo valore varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto.

2.7 DESIGNAZIONE DEI SOGGETTI AVENTI TITOLO AL RISCATTO IN CASO DI DECESSO

In caso di decesso del beneficiario durante la fase di erogazione, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate. L'indicazione può consistere nella conferma dei soggetti già designati per la fase di accumulo. Le scelte possono essere successivamente modificate.

2.8 TEMPI DI EROGAZIONE E COSTI

Il Fondo eroga la prestazione entro i termini indicati nel proprio statuto/regolamento e comunque non oltre 6 mesi dalla presentazione della richiesta. Durante il periodo transitorio, concesso da Covip per consentire al Fondo di adeguare i propri sistemi e le procedure operative alle nuove prestazioni entro il 31 dicembre 2026, il Fondo acquisirà le richieste ma provvederà alla liquidazione dopo la conclusione di tale adeguamento di cui verrà data apposita comunicazione. I

costi addebitati saranno strettamente limitati alla copertura delle spese amministrative effettivamente sostenute (come riportati nel Supplemento alla Nota informativa disponibile sul sito del Fondo).

3. RENDITA A DURATA DEFINITA

3.1 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE ESSENZIALI

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo di tempo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario. A differenza della rendita vitalizia, l'erogazione cessa allo scadere del periodo stabilito indipendentemente dalla sopravvivenza o meno del beneficiario.

3.2 DETERMINAZIONE DELLA DURATA

La durata della rendita corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua dell'aderente all'età di esercizio dell'opzione, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla Tavola A allegata alla Legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni è arrotondato per difetto.

Vedi tabelle paragrafo 9

3.3 CALCOLO DELL'IMPORTO DELLE RATE

L'importo di ciascuna rata non è fisso. Viene ricalcolato alla data di liquidazione di ogni rata dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Poiché il montante continua a essere investito nel comparto prescelto, l'importo varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria.

Formula: ***Importo rata(n) = Montante disponibile alla data di liquidazione(n) ÷ Numero di rate residue(n)***

Il Fondo adotta una contabilità per quote, pertanto, a ciascuna rata corrisponde un numero prefissato di quote (ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante per il numero di rate totali). L'importo in euro della rata varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione.

3.4 PERIODICITÀ

L'aderente può scegliere la periodicità di erogazione tra le opzioni messe a disposizione dal Fondo, fermi restando i seguenti limiti normativi:

- periodicità minima: trimestrale;
- periodicità semestrale;
- periodicità massima: annuale.

Per maggiori dettagli su periodicità e costi applicati, si rimanda al Supplemento alla Nota Informativa Nuove Prestazioni pensionistiche Art. 11, comma 3-bis, D. Lgs. 5 dicembre 2005, n.252

3.5 ESEMPIO NUMERICO ILLUSTRATIVO

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € · durata rendita 20 anni · erogazione annuale · rendimento variabile anno per anno.*

Anno	Montante a inizio anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a fine anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Quote erogate (400)	Importo incassato
Anno 1	200.000 €	8000	25,88 €	3,50%	207.000 €	400	10.350 €
Anno 2	196.650 €	7600	26,39 €	2,00%	200.583 €	400	10.557 €
Anno 3	190.026 €	7200	26,00 €	-1,50%	187.176 €	400	10.399 €
Anno 4	176.777 €	6800	27,04 €	4,00%	183.848 €	400	10.815 €
Anno 5	173.033 €	6400	27,85 €	3,00%	178.224 €	400	11.139 €
...	...	...	...	...	...	...	...
Anno 20	14.947 €	400	38,49 €	3,00%		400	15.395 €

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione. L'importo effettivo delle rate dipenderà dai risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto dall'aderente.

Formula applicata: $\text{rata dell'anno } N = \text{montante disponibile post-rendimento} \div \text{numero di rate residue}$. Ogni anno il montante decresce per effetto dell'erogazione e varia per i risultati della gestione.

3.6 RISCHI SPECIFICI

Rischio di longevità

La prestazione è erogata per un periodo di durata definita, pertanto, al termine del periodo prescelto non sono previste ulteriori erogazioni, indipendentemente dalla durata della vita dell'aderente.

Rischio di investimento

L'importo delle rate può variare nel tempo in funzione dell'andamento del comparto di investimento prescelto. Rendimenti meno favorevoli possono determinare una riduzione del montante disponibile e dell'importo delle rate successive; rendimenti positivi possono, invece, determinare un incremento.

Rischio di concentrazione

Percepire importi più elevati nella fase iniziale del pensionamento può determinare una più rapida riduzione del montante disponibile e, conseguentemente, una minore disponibilità di risorse nel periodo successivo.

4. PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI

4.1 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE ESSENZIALI

I prelievi liberamente determinabili sono una prestazione pensionistica che consente all'aderente di scegliere autonomamente, entro i limiti stabiliti dalla normativa, quando prelevare e quanto. Il montante non prelevato rimane investito nel comparto prescelto e continua a produrre rendimento.

4.2 IL MECCANISMO DELLA RENDITA FIGURATIVA E IL TETTO MASSIMO PRELEVABILE

Per evitare che l'aderente esaurisca prematuramente il capitale, la normativa stabilisce un tetto massimo prelevabile in ogni momento. Tale tetto è calcolato in relazione a una rendita a durata definita teorica figurativa (non reale), con le seguenti caratteristiche:

- frazionamento annuale;
- immediatamente erogabile al momento della richiesta;
- durata pari alla vita attesa residua dell'aderente (in anni interi, arrotondata per difetto), calcolata con le medesime tavole ISTAT utilizzate per la rendita a durata definita.

Questa rendita figurativa non viene mai effettivamente erogata: rileva esclusivamente come parametro di calcolo del tetto massimo.

Tetto massimo prelevabile in qualsiasi momento = **Somma delle rate di rendita figurativa maturate dall'inizio – Totale dei prelievi già effettuati**

Ogni anno che trascorre, matura una nuova rata teorica, che si aggiunge al tetto disponibile. I prelievi effettuati scalano il tetto disponibile. Le rate teoriche non riscosse si accumulano e restano disponibili per prelievi futuri.

Nell'ultimo anno di durata della rendita teorica, il tetto massimo prelevabile coincide con l'intero montante residuo accumulato fino a quel momento.

L'aderente può richiedere un primo prelievo già contestualmente alla domanda di accesso alla prestazione. L'importo non può superare quello della prima rata di rendita figurativa.

Per quanto attiene alla periodicità di erogazione, importi minimi erogabili e relativi costi, si rimanda al Supplemento alla Nota Informativa Nuove Prestazioni pensionistiche Art. 11, comma 3-bis, D. Lgs. 5 dicembre 2005, n.252

4.3 CALCOLO CON CONTABILITÀ PER QUOTE

A ciascuna rata di rendita figurativa corrisponde un numero fisso di quote, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante iniziale per il numero di rate. L'importo massimo prelevabile è determinato moltiplicando il valore della quota alla data del prelievo per la differenza tra le quote relative alle rate maturate e le quote già utilizzate per prelievi precedenti.

4.4 ESEMPIO NUMERICO ILLUSTRATIVO

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € · vita attesa residua 20 anni · rendita figurativa annuale 10.000 € (= 200.000 / 20) · rendimento ipotetico 3,5% annuo.*

Anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a inizio anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Quote prelevabili maturate	Massimo prelevabile	Prelievo effettuato	Quote prelevabili avanzate	Montante residuo	Note
------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	----------------------------	------------------	------

Anno 1	8000	25,00 €		200.000 €	400	10.000 €	10.000 €	0	190.000 €	Prima rata disponibile da subito
Anno 2	7600	25,88 €	3,50%	196.650 €	400	10.350 €	0 €	400	196.650 €	Nessun prelievo: si accumula una rata
Anno 3	7600	26,39 €	2,00%	200.583 €	400	21.114 €	10.557 €	400	190.026 €	Prelievo parziale, resta un residuo
Anno 4	7200	26,00 €	-1,50%	187.176 €	400	20.797 €	0 €	800	187.176 €	Nessun prelievo: si accumula una rata
Anno 5	7200	27,04 €	4,00%	194.663 €	400	32.444 €	27.036 €	200	167.626 €	Prelievo superiore alla rata maturata
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Il montante residuo è calcolato al netto dei prelievi effettuati e al lordo del rendimento maturato (ipotetico 3,5% annuo per semplicità). Nella realtà il rendimento varia anno per anno.

Il 'Max prelevabile al 31/12' indica il tetto disponibile al termine di ciascun anno, tenendo conto dei prelievi già effettuati nell'anno stesso.

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione.

4.5 RISCHI SPECIFICI

Rischio di longevità

L'effettuazione di prelievi con particolare intensità nella fase iniziale dell'erogazione determina una progressiva riduzione del montante disponibile. Esaurito il periodo di riferimento della prestazione, l'eventuale montante residuo continua ad essere nella disponibilità dell'aderente, senza che trovi applicazione il meccanismo di protezione automatica.

Rischio di investimento

Il limite massimo prelevabile, espresso in euro, varia in funzione del valore delle quote. In presenza di rendimenti negativi, la conseguente riduzione del montante può determinare un limite effettivamente disponibile inferiore all'importo delle rate teoricamente maturate.

Rischio di concentrazione

L'ampia flessibilità riconosciuta nella determinazione dei prelievi richiede un'adeguata pianificazione nel tempo. La scelta di concentrare importi più elevati nelle fasi iniziali può comportare una minore disponibilità di risorse nei periodi successivi.

5. EROGAZIONE FRAZIONATA DEL MONTANTE ACCUMULATO

5.1 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE ESSENZIALI

L'erogazione frazionata è una prestazione pensionistica che consente di ricevere il montante accumulato in rate periodiche per un periodo liberamente scelto dall'aderente. A differenza della rendita a durata definita, la durata non è ancorata alla vita attesa residua ma è determinata autonomamente dall'aderente, entro il limite normativo minimo di cinque anni.

Disponibilità

L'erogazione frazionata è disponibile a partire dal 31 ottobre 2026 (rinvio approvato in sede di conversione del D.L. 62/2026, in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Al momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente deve indicare:

- il numero di anni di durata dell'erogazione (non inferiore a 5 anni);
- la periodicità delle rate (mensile, trimestrale, semestrale o annuale), tra le opzioni disponibili nel Fondo.

Il Fondo potrà prevedere un importo minimo per singola rata, al di sotto del quale non è ammessa la cadenza scelta. Non è possibile modificare la durata o la periodicità dopo l'avvio dell'erogazione, salvo conversione in rendita vitalizia.

5.2 CALCOLO DELL'IMPORTO DELLE RATE

Il meccanismo è analogo a quello della rendita a durata definita. A ogni scadenza, l'importo della rata si ottiene dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Il montante residuo rimane investito e varia con i mercati.

Formula: **Importo rata(n) = Montante disponibile alla data di liquidazione(n) ÷ Numero di rate residue(n)**

Vale il medesimo meccanismo descritto per la rendita a durata definita: a ciascuna rata corrisponde un numero fisso di quote; l'importo in euro varia con il valore della quota.

5.3 ESEMPIO NUMERICO ILLUSTRATIVO

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € · durata scelta 10 anni · erogazione annuale · rendimento variabile anno per anno.*

Anno	Montante a inizio anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a fine anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Rate ancora da erogare	Importo incassato
Anno 1	200.000 €	8000	25,88 €	3,50%	207.000 €	10	20.700 €
Anno 2	186.300 €	7200	26,39 €	2,00%	190.026 €	9	21.114 €
Anno 3	168.912 €	6400	26,00 €	-1,50%	166.378 €	8	20.797 €
Anno 4	145.581 €	5600	27,04 €	4,00%	151.404 €	7	21.629 €
Anno 5	129.775 €	4800	27,85 €	3,00%	133.668 €	6	22.278 €
Anno 6	111.390 €	4000	28,82 €	3,50%	115.289 €	5	23.058 €
Anno 7	92.231 €	3200	29,40 €	2,00%	94.076 €	4	23.519 €
Anno 8	70.557 €	2400	29,25 €	-0,50%	70.204 €	3	23.401 €
Anno 9	46.803 €	1600	30,13 €	3,00%	48.207 €	2	24.103 €

Anno 10	24.103 €	800	30,88 €	2,50%	24.706 €	1	24.706 €
---------	----------	-----	---------	-------	----------	---	----------

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione. La rata aumenta tendenzialmente nel tempo perché il denominatore (rate residue) scende più velocemente del montante nelle fasi di rendimento positivo.

Formula applicata: $\text{rata anno } N = \text{montante post-rendimento} \div \text{rate residue}$. In questo esempio la rata cresce da 20.700 € a 24.706 € grazie ai rendimenti positivi nella maggior parte degli anni.

5.4 RISCHI SPECIFICI

Rischio di longevità

L'erogazione è erogata per il periodo prescelto e cessa alla relativa scadenza. Qualora tale periodo risulti inferiore alla durata della vita dell'aderente, non sono previste ulteriori erogazioni, pertanto, il rischio aumenta al ridursi della durata scelta.

Rischio di investimento

L'importo delle rate può variare in funzione dell'andamento del comparto di investimento prescelto. Un rendimento negativo riduce il montante disponibile e abbassa le rate future. La variabilità è in linea con quella della rendita a durata definita.

Rischio di concentrazione

Le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

6. CONFRONTO TRA LE TIPOLOGIE E ANALISI DI SCENARIO

La tabella seguente confronta le principali caratteristiche delle diverse tipologie di prestazione, inclusa la rendita vitalizia, per agevolare una valutazione consapevole da parte dell'aderente.

Tipologia	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili	Erogazione frazionata
Durata dell'erogazione	Vita intera	Vita attesa residua (ISTAT) o maggiore durata	Vita attesa residua (limite teorico)	A scelta (min. 5 anni)
Importo delle rate	Fisso (contrattuale) con rivalutazione annuale	Variabile (risultati gestione)	Variabile (risultati gestione) e in base a richiesta dell'aderente	Variabile (risultati gestione)
Rischio di longevità	A carico assicuratore	A carico aderente	A carico aderente	A carico aderente
Rischio di investimento	No (rendimento garantito)	Sì	Sì	Sì
Flessibilità di prelievo	Nessuna	Limitata (eventuale periodicità scelta)	Massima (a richiesta in base a soglie massime)	Limitata (eventuale periodicità scelta)
Reversibilità della scelta	Irrevocabile	Irrevocabile*	Irrevocabile*	Irrevocabile*
Montante residuo in caso di decesso	Dipende dalla tipologia di rendita vitalizia	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati
Erogata da	Compagnia assicurativa convenzionata con Fondo pensione	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente
Disponibile dal	Già prevista	1° luglio 2026	1° luglio 2026	31 ottobre 2026**
Tassazione post 2007¹	15/9%	15/9%	15/9%	20/15%

* Salvo successiva conversione in rendita vitalizia immediata o differita, esercitabile in qualsiasi momento presso il Fondo o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.

** Rinvio introdotto dalla Legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026.

¹ Per maggiori dettagli si veda il Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web del Fondo.

7. PERIODO TRANSITORIO – MODALITÀ OPERATIVE

Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 prevedono un periodo transitorio, non prorogabile oltre il 31 dicembre 2026, per consentire ai Fondi pensione di adeguare in modo ordinato i propri sistemi e processi operativi interni. Durante tale periodo:

- il Fondo è tenuto ad acquisire le richieste degli aderenti di accedere alle nuove prestazioni;
- il Fondo può procedere alla liquidazione e all'erogazione delle prestazioni successivamente all'avvenuto adeguamento dei sistemi;
- l'aderente può revocare la propria scelta in qualsiasi momento prima che il Fondo proceda alla liquidazione del primo importo;
- il Fondo darà chiara evidenza di tale situazione nel presente documento, nei moduli di richiesta e nel supplemento alla Nota informativa.

Stato di adeguamento del Fondo

Il Fondo è attualmente in fase di adeguamento della modulistica, della documentazione informativa, dei sistemi informativi e dei processi operativi necessari alla gestione delle nuove prestazioni.

Durante il periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026, le richieste di accesso alle nuove modalità di prestazione possono essere presentate e saranno acquisite dal Fondo; la relativa liquidazione potrà avvenire solo successivamente al completamento degli adeguamenti documentali e operativi richiesti dalla normativa.

Il Fondo darà tempestiva comunicazione, attraverso il proprio sito internet, del completamento della fase di adeguamento e dello stato di avanzamento delle attività.

Le modifiche allo statuto del Fondo sono adottate dagli organi di governo, e trasmesse alla COVIP in regime di comunicazione ai sensi degli artt. 10, 21, 29, 34 e 36 del Regolamento sulle procedure (Deliberazione COVIP del 19 maggio 2021).

8. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA PRESTAZIONE

Per accedere alle nuove prestazioni pensionistiche, l'aderente dovrà:

1. Verificare di aver maturato i requisiti di accesso (pensionamento nel regime obbligatorio e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare).
2. Prendere visione del presente documento, del supplemento alla Nota informativa e di ogni altra documentazione messa a disposizione dal Fondo.
3. Compilare il modulo di richiesta, disponibile sul sito web del Fondo.
4. Indicare obbligatoriamente il/i soggetto/i designato/i al riscatto del montante residuo in caso di decesso. Le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate.
5. Indicare il comparto di investimento prescelto per la fase di erogazione (in assenza di indicazione, il Fondo applicherà il comparto di default).
6. Trasmettere il modulo compilato secondo le modalità indicate dal Fondo.

9. ANNI DI SPERANZA DI VITA PER LE NUOVE PRESTAZIONI RICHIESTE FINO AL 31.12.2026

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
50	34
51	33
52	32
53	31
54	30
55	29
56	28
57	27
58	26
59	26
60	25
61	24
62	23
63	22
64	21
65	20
66	20
67	19
68	18
69	17
70	16
71	15
72	15
73	14
74	13
75	12

76	12
77	11
78	10
79	10
80	9
81	8
82	8
83	7
84	7
85	6
86	6
87	5
88	5
89	4
90	4
91	4
92	3
93	3
94	3
95	2
96	2
97	2
98	2
99	2
100	1
101	1